



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 012

Data: 05/10/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/10/2024 relativo all'incontro (25506) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 02/10/2024 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e HC Aosta U19 (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Agli' Simone** (n. tessera 626875) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 per violazione dell'art.15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Torchio Nicolò** (n. tessera 604674) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art.15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Badoglio Thomas Luca** (n. tessera 89929) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 59 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Borno Mistral** (n. tessera 606748) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 61 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Agli' Simone (n. tessera 626875)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.06, il giocatore #5 della squadra "A" AGLI' Simone ed il giocatore #24 della squadra "B" TORCHIO Nicolò, avviavano una rissa, togliendosi i quanti. L'arbitro cercava di porre fine all'alterco, ma lo stesso proseguiva ugualmente. Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Torchio Nicolò (n. tessera 604674)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.06, il giocatore #5 della squadra "A" AGLI' Simone ed il giocatore #24 della squadra "B" TORCHIO Nicolò, avviavano una rissa, togliendosi i quanti. L'arbitro cercava di porre fine all'alterco, ma lo stesso proseguiva ugualmente. Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



Badoglio Thomas Luca (n. tessera 89929)

A seguito di supplemento di rapporto emerge che, al minuto 39.25, il predetto giocatore colpiva volontariamente con il bastone all'altezza del viso un avversario che, fortunatamente, in quanto protetto dalla griglia, non riportava lesioni. Il giocatore colpito reagiva colpendo con il proprio bastone sulla schiena l'autore del precedente fallo commesso ai suoi danni, dando così luogo ad una rissa e venendo conseguentemente punito con penalità minori. Il BADOGLIO veniva invece sanzionato con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 59.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, pur di fronte all'incompletezza del predetto supplemento di rapporto che non chiarisce sufficientemente il contesto dell'episodio, in particolare se la condotta fallosa si sia verificata nel corso di un'azione di gioco oppure a gioco fermo, ma stante la necessità di soddisfare con urgenza e tempestività l'esigenza punitiva, a fronte di una condotta illecita ampiamente comprovata, il GUS, considerata l'intenzionalità del comportamento violento, idoneo a mettere in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, ritiene equa, in assenza di conseguenze lesive apparenti, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

Borno Mistral (n. tessera 606748)

A seguito di supplemento di rapporto emerge che, al minuto 57.29, dopo che un giocatore dell'HC Aosta aveva colpito con il bastone il portiere avversario, "reo" di averlo provocato ed essere successivamente caduto sulla pista ghiacciata, veniva a propria volta colpito volontariamente all'altezza del capo con il bastone dal BORNQ. Quest'ultimo veniva così punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 61.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, il GUS, considerata l'intenzionalità del comportamento violento, idoneo a mettere in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, ritiene equa, in assenza di conseguenze lesive apparenti, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi